

Automobile Club Cosenza
Determinazione del Direttore n° 18/2026 del 24/04/2026

OGGETTO: Determina ai sensi dell'art. 17 comma 2) del D.Lgs. 36/2023: acquisizione di servizi amministrativi e gestionali in convenzione con società in house.

Procedura di affidamento: delibera dell'ANAC 585/23, con l'obbligo di richiedere il CIG ai soli fini della tracciabilità

R.U.P.: Nicola Di Nardo

CIG:BB664E862D

Importo massimo presunto: € 139.000,00 oltre IVA

Fornitore: ACI Servizi Cosenza Srl – C.F. / P.I. 03613720782 – con sede in Cosenza alla via Aldo Moro n° 27 – n° REA CS246943.

Durata: dal 1° Luglio 2026 al 30 Giugno 2027

IL DIRETTORE

Visto quanto disposto con delibera del Consiglio Direttivo di cui la verbale n° 1/2026 – punto 10;

Richiamati l'art. 7 comma 1 del D.lgs. 36/2023 che introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa prevedendo che ogni Ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi; l'art. 7 comma 2, del D.lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti possano affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 mediante provvedimento motivato in cui diano conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche; l'art. 3 lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce come «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/ UE;

Considerato che ACI Servizi Cosenza Srl è una società interamente partecipata dall'Automobile Club Cosenza, e svolge la propria attività prevalentemente a beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati;

Tenuto conto che la partecipazione azionaria totalitaria dell'Automobile Club Cosenza nel capitale sociale di ACI Servizi Cosenza Srl, la prevalenza del 100% delle attività svolte dalla stessa nei confronti della controllante ed il controllo analogo esercitato da quest'ultima configurano l'esercizio in regime di in house providing di dette attività;

Ritenuto pertanto che l'affidamento dei servizi in oggetto a ACI Servizi Cosenza Srl è configurabile come affidamento in house;

Visto lo schema di Convenzione approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 11 Marzo u.s.;

Preso Atto dell'oggetto e dell'ambito operativo della Convenzione, degli obblighi a carico delle parti, nonché delle modalità previste ai fini della quantificazione e del riconoscimento alla Società dei corrispettivi per i servizi da rendere all'Automobile Club Cosenza;

Considerato che la società ACI Servizi Cosenza Srl è società partecipata al 100% dall'Automobile Club Cosenza;

Considerato che la società ACI Servizi Cosenza Srl è in possesso di tutti i requisiti statuari e normativi previsti dalla vigente;

Considerato che la Corte dei Conti, Sezione di Controllo sulla gestione finanziaria degli AA.CC. e dell'ACI, nelle proprie Relazioni sul risultato dei controlli eseguiti sulla gestione finanziaria degli AA.CC., comunicate a norma dell'art. 7 della L. n.259 del 21/03/1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, affrontando la problematica delle Società costituite o partecipate dall'ACI e/o dagli AA.CC., è venuta alla conclusione che, pur in assenza di espresse norme di legge o statutarie, "può ammettersi la capacità e la facoltà agli AA.CC. a costituire Società commerciali o a partecipare a Società di capitali mediante acquisto di azioni, allo scopo di avvalersi di apparati privatistici per il disimpegno di servizi non agevolmente riconducibili nell'ambito di pubbliche funzioni" e, ancora, che "per il conseguimento di ben determinati compiti istituzionali previsti dall'art.

4 dello Statuto, di cui l'art. 36 dello Statuto medesimo opera un rinvio ricettizio per quanto specificatamente afferisce agli A.A.C.C., questi ultimi sono facoltizzati o indotti ad avvalersi dello strumento di organismi societari, segnatamente per lo svolgimento di attività sottese all'assistenza automobilistica e/o allo sviluppo del turismo, dello sport ed all'attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, assicurativa, etc.";

Considerato che la Corte di Conti ha rilevato che nel vigente ordinamento statale non è dato rinvenire alcun espresso divieto in riferimento a tale particolare configurazione organizzatoria;

Considerato che tutti indistintamente i servizi e le attività oggetto della Convenzione sono correlati ai fini istituzionali dell'A.C.e ad esso strumentale, sono compresi nell'oggetto sociale della **Società**, non rivestono carattere imprenditoriale e sono di esclusiva utilità per la continuità funzionale dell'Ente;

Considerato che, ai fini dell'acquisizione del CIG per la sola tracciabilità dei flussi finanziari, è stato, altresì, confermato l'obbligo delle stazioni appaltanti di utilizzare la scheda A3_6;

Considerato che per la richiesta del CIG è necessario l'utilizzo della scheda A3_6 (extra piattaforma Tuttogare) selezionando in Tracciabilità Fattispecie "Contratti estranei, soggetti a sola tracciabilità (L. 136/2010 e determina n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023)", e quindi selezionando "Affidamento diretto";

RITENUTO di avviare la procedura di affidamento mediante l'utilizzo della Piattaforma Tuttogare abilitata al sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (dlgs.36.2023);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, nonché l'art. 59 dello Statuto ACI;

Visto il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa 2026/2028, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente;

Visti quanto disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 2023, n. 81, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il Budget 2026 approvato dagli Organi dell'Ente;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Direttivo;

Tenuto Conto che il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

Visto l'art.50, comma 1 del D.Lgs.n.36/2023 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata, in particolare la lett.b) del Codice dei Contratti pubblici che prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, possa avvenire tramite affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori;

Vista la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di svolgere le funzioni di Responsabile del progetto, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

Considerata la necessità di procedere all'affidamento dei servizi specificato in oggetto per le motivazioni sopra esposte;

Riscontrata la regolarità contributiva della Società, a seguito di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), allegato alla presente decisione;

Ritenuto, ai sensi delle disposizioni richiamate che il RUP per il presente affidamento è lo stesso Responsabile dell'Ente dott. Nicola Di Nardo;

Dato Atto della assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., e dell'art. 1, co. 9 lett. e) della legge n. 190/2012;

Dato Atto che il sottoscritto svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. che, ai sensi dell'art. 16 del citato Decreto, dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi, neanche potenziale e non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Dato Atto che la Piattaforma dei Contratti Pubblici dell'ANAC ha assegnato al presente affidamento il codice CIG n **BB664E862D** per la sola tracciabilità;

DETERMINA

-di procedere per il periodo dal 1° Luglio 2026 al 30 Giugno 2027, all'acquisizione di servizi, meglio specificati nell'allegato

Contratto, offerti dalla società in house ACI Servizi Cosenza Srl ad un costo complessivo di € 139.000,00 oltre IVA;

- di autorizzare la spesa massima di € 139.000,00 oltre IVA;
- di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023 ed effettivamente affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta indicata in oggetto la fornitura di beni indicati in premessa al prezzo indicato in oggetto;
- approvare e di ritenere l'oggetto e le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- che il RUP è il nominativo indicato in oggetto;
- che il numero CIG assegnato dall'ANAC è quello indicato in oggetto;
- per quanto riguarda l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10, si precisa che, essendo il valore del contratto superiore ad € 40.000, è soggetto al pagamento dell'imposta di € 40,00 salvo diverse disposizioni normative;
- impegnare la spesa prevista sul budget 2026 e successivi;
- preliminarmente è stato eseguito, con esito positivo, il controllo di regolarità del DURC ed Annotazione riservate (ANAC);
- dare atto che i pagamenti relativi all'ordine, nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario;
- autorizzare il pagamento della fornitura senza necessità di ulteriore atto di liquidazione, a presentazione delle singole fatture acquisite con modalità elettronica, previo controllo della conformità del bene o regolare esecuzione della fornitura e regolarità del DURC;
- disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

Il sottoscritto Nicola Di Nardo è il Responsabile Unico del Progetto ed assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016.

Il Direttore /RUP
f.to Dott. Nicola Di Nardo

CPV: 79500000-9-Servizi di ufficio